

Unione dei Comuni del Soresinese

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

**Approvato con deliberazione
Del Consiglio
dell'Unione dei Comuni del soresinese
n. 4 del 18.03.2004**

F.TO IL SEGRETARIO
FALCONE DR. FALCONE

F.TO IL SINDACO
ELIO CHIROLI

TITOLO I

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Funzioni e poteri

1. Il Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto determina, sulla base della proposta del Presidente dell'Unione, gli indirizzi generali di governo dell'Unione e ne controlla l'attuazione.
Adempie inoltre alle funzioni demandategli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. L'esercizio delle funzioni e dei poteri consiliari non può essere delegato.

Art. 2

Entrata in carica dei consiglieri

1. I Consiglieri dell'unione entrano in carica al momento della elezione da parte di ciascun consiglio comunale ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la relativa deliberazione.
2. Essi durano in carica sino alla elezione dei successori da parte dei nuovi Consigli Dell'unione.

Art. 3

Decadenza, surrogazioni e dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione

1. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale o di Assessore esterno dei Comuni aderenti, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci
2. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro 10 giorni dalla stessa. La mancata partecipazione a n. 3 sedute consecutive, senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro in termine indicato nella comunicazione scritta, che in ogni caso non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Dell'Unione sono presentate per iscritto e indirizzate al Consiglio dell'Unione per il tramite del Segretario dell'Unione, che ne dispone l'immediata acquisizione al protocollo generale del Unione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci
4. il Consiglio Comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede entro 20 gg. ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 4

Sede riunioni consiliari

Il Consiglio dell'Unione si riunisce nella propria sede. Può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, su determinazione del Presidente dell'Unione, che ne deve informare i Consiglieri con l'avviso di convocazione.

Art. 5

Sedute

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. Si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo e le modifiche statutarie ed i Regolamenti.
3. In tutti gli altri casi si riunisce in seduta straordinaria.
4. Per imprevedibili e comprovate necessità la seduta può essere dichiarata d'urgenza con procedura di convocazione abbreviata.

Art. 6

Convocazione e deposito atti

1. Il Consiglio dell'Unione è convocato dal Presidente dell'Unione che dichiara aperta e chiusa la seduta.
2. La convocazione dei Consiglieri è effettuata con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. La consegna deve risultare da dichiarazione scritta dipendente comunale, che svolge funzioni di messo notificatore..

3. L'avviso di convocazione può essere spedito a mezzo raccomandata, telegramma o fax a seconda dei casi, ai Consiglieri residenti fuori Unione, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Unione e non ne abbiano fatto formale comunicazione al Segretario.
4. Per le sedute ordinarie l'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio dell'Unione e dei Comuni aderenti, in luoghi aperti al pubblico e consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
5. Per le sedute straordinarie il relativo avviso con allegato ordine del giorno e nel rispetto delle forme di pubblicità, di cui al comma 4 che precede, deve essere consegnato almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
6. Per le sedute di urgenza l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno, nel rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 4 che precede, deve essere consegnato almeno 24 ore prima dell'ora di convocazione dell'adunanza.
7. Nel caso si verifichi la motivata necessità di trattazione di argomenti in aggiunta ad altri già inseriti nell'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione convocato, il relativo ordine del giorno aggiuntivo va consegnato almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per l'adunanza.
8. Il Consiglio dell'Unione deve essere riunito, ferma restando sempre l'esclusiva competenza del Presidente dell'Unione in ordine alla convocazione, anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati all'Unione.
In tal caso la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni 20 dalla presentazione della domanda.
9. Le proposte di deliberazione unitamente al materiale istruttorio ed ai documenti necessari al loro esame, devono essere depositati presso la Segreteria del Unione il giorno stesso in cui l'avviso di convocazione è notificato.
10. Nell'avviso di prima convocazione del Consiglio dell'Unione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.
11. Quando rilevanti motivi di interesse per la comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente dell'Unione può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio dell'Unione, nella Sala consiliare o anche in altri luoghi adatti allo scopo. A tali adunanze, di carattere straordinario, possono partecipare associazioni sociali, politiche, sindacali e tutta la cittadinanza. Il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio dell'Unione, consente gli interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo ed illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e parti sociali rappresentate. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio dell'Unione possono essere assunti solo ordini del giorno o mozioni.

Art. 7

Sedute di prima e seconda convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei componenti.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell'adunanza, la presenza di almeno un terzo dei componenti.
3. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una seduta regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. La seduta di seconda convocazione dovrà tenersi in altro giorno e comunque almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta.
4. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri dell'unione nei termini e nei modi di cui precedente art.6
5. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti nel momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
6. I Consiglieri sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri od anche di parenti ed affini sino al quarto grado.
7. Non concorrono a determinare la validità delle adunanze :
 - a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;Gli Assessori non facenti parte del Consiglio intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione ma non hanno diritto di voto.
8. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente, dal Consiglio dell'Unione. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri ed Assessori non consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art.6.

Art. 8

Presidenza e adempimenti preliminari

1. Il Presidente dell'Unione presiede il Consiglio dell'Unione. In caso di assenza o impedimento il Presidente dell'Unione è sostituito dal Vice Presidente dell'Unione, ovvero, nel caso di incompatibilità di quest'ultimo, dal Consigliere Anziano.
2. Il Presidente, in apertura di seduta, comunica all'Assemblea tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
3. Il Presidente comunica poi l'avvenuto deposito agli atti della seduta dei verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. Dopodiché i verbali sono posti in votazione dell'Assemblea per scrutinio palese.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche, oppure per fatti personali.
5. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, in apertura di seduta debbono previamente informarne il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 9

Pubblicità e segretezza delle sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Art. 10

Svolgimento, discussione dell'ordine del giorno

1. 1.1 Consiglieri che intendono intervenire sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno chiedono la parola al Presidente dell'Assemblea dopo che sugli stessi si sia conclusa la presentazione della proposta da parte del Presidente dell'Unione, Assessore o Consigliere preposto alla materia trattata.

2. Il Presidente dell'Unione concede la parola secondo l'ordine di richiesta.
3. Gli appartenenti all'Assemblea consiliare non possono intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.
4. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazione riguardanti il Bilancio di previsione e il Conto consuntivo, gli indirizzi generali di governo e la mozione di sfiducia per il Presidente dell'Unione e la Giunta dell'Unione.
 - b) i dieci minuti per gli altri casi.
5. Quando il Consigliere superi il tempo assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
6. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi. Può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
7. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il testo va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
8. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
9. La inversione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su proposta del Presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Su determinazione del Presidente, in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza, possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti. In tali casi la fase consiliare comprendente gli interventi dei tecnici ed esperti è da considerarsi "aperta", così come previsto dall'art. 6 comma 13 del presente Regolamento.

Art .11

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

2. Le questioni di cui al comma 1 che precede sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione . Questa prosegue solo se il Consiglio le respinga a maggioranza. Dopo il proponente, sulle questioni pregiudiziali e sospensive, possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.
3. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire solo un Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
4. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
5. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
6. Ove il consiglio venga, dal Presidente, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 12

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta od anche il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicare il fatto personale e il Presidente decide se il fatto stesso sussiste. Ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

Art. 13

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 14

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta si procede alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei componenti. Se ciò non avviene entro 30 minuti dalla sospensione, deve sciogliere la seduta.

Art 15

Votazione e numero legale per la validità delle deliberazioni

1. I consiglieri votano, di norma, peralzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente. Le sole deliberazioni concernenti persone vengono adottate a scrutinio segreto mediante scheda da deporsi in apposita urna.
2. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
3. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
4. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori da lui designati in apertura di seduta, di cui uno in rappresentanza della minoranza se presente, ne riconosce e proclama l'esito.
5. Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.
6. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale della seduta si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
7. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Componenti.

Art. 16

Verbalizzazione seduta

1. Ai sensi dell'art.36 dello Statuto il Segretario dell'Unione cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni anche mediante l'ausilio del personale necessario e di eventuale impianto di registrazione. Il Segretario dell'Unione deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la votazione di delibere riguardanti interessi propri o di parenti e affini fino al quarto grado. In tal caso il Consiglio dell'Unione sceglie uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario , con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale.
2. I processi verbali delle deliberazioni debbono contenere per sunto i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, gli eventuali astenuti con l'indicazione del nome e cognome dei Consiglieri contrari o astenuti sulla proposta. Ogni consigliere ha diritto all'integrale trascrizione ed allegazione al verbale del proprio intervento, purché ne presenti copia scritta.
3. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art 17

Ordine durante le sedute

1. Al Presidente dell'Assemblea spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute del Consiglio dell'Unione.
2. La forza pubblica non può accedere agli spazi riservati ai Consiglieri.
3. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente. Se nonostante il richiamo il Consigliere continua nel suo comportamento e turbativa, il Presidente propone al Consiglio l'esclusione dall'aula del Consigliere richiamato, per tutto il tempo di durata della seduta.
La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, ed è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
5. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

6. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a stabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta richiedendo, se del caso, l'intervento della forza pubblica.
7. Nei casi previsti al comma 3 e comma 6 del presente articolo, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta sospesa.

CAPO III

PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 18

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri dell'unione hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Di eventuali documenti consegnati, ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 6 comma 9, il Consigliere darà riscontro all'ufficio interessato.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui al vigente Regolamento dell'Unione per l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

Art. 19

Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni e spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti il Presidente dell'Unione o la Giunta dell'Unione abbiano adottato o intendano adottare in relazione allo specifico fatto.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente dell'Unione da uno o più Consiglieri dell'unione. Possono essere presentate anche in corso di seduta consiliare e della presentazione viene fatta menzione nel verbale della seduta stessa.
3. Nel caso in cui il Consigliere chieda che l'interrogazione venga posta in discussione dal Consiglio dell'Unione, la stessa verrà inserita nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile dopo la data della presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla stessa.
4. Il Consigliere dell'Unione può altresì richiedere che all'interrogazione venga data risposta scritta. In tal caso il Presidente dell'Unione o gli Assessori, tenuti alla risposta, debbono formularla entro 30 giorni dalla data di presentazione.

5. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Presidente dell'Unione o da un Assessore e non possono avere durata superiore a 10 minuti. Possono dar luogo a replica da parte del solo interrogante e la replica non può avere durata superiore a 5 minuti.
6. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta di norma al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
7. Qualora l'interrogante non si trovi presente alla lettura della sua domanda questa si intende decaduta, salvo che il presentatore sia assente giustificato. La domanda stessa si intenderà decaduta se il presentatore non sarà presente alla seconda lettura che avverrà in una successiva seduta.
8. Nel caso in cui all'ordine del giorno siano iscritte più interrogazioni lo svolgimento delle stesse non può occupare complessivamente, di norma, più di un'ora per seduta e le interrogazioni eventualmente non trattate vengono rinviate alla successiva seduta del Consiglio.

Art. 20 Interpellanze

1. Le interpellanze sono domande rivolte al Presidente dell'Unione o alla Giunta dell'Unione in ordine alle ragioni, motivi ed intendimenti della loro condotta riguardo a determinate problematiche.
2. Il presentatore o il primo firmatario ha diritto di illustrare la propria interpellanza per una durata non superiore a 5 minuti. Possono intervenire sull'argomento oggetto dell'interpellanza altri Consiglieri. Il tale caso non più di uno per gruppo consiliare e per una durata non superiore a 5 minuti per ognuno.
3. Alle interpellanze si applicano i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 19 del presente Regolamento.
4. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione che verrà posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio dell'Unione successivo alla sua presentazione da tenersi comunque entro trenta giorni dalla stessa.
5. Le interpellanze e le interrogazioni di cui all'art. 19 del presente Regolamento, relative allo stesso argomento o ad argomenti simili o collegati, vengono svolte congiuntamente.

Art. 21 Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto al Presidente dell'Unione e sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione da tenersi entro 30 giorni dalla stessa.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a 10 minuti.
4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a 10 minuti, un Consigliere per ogni gruppo, il Presidente dell'Unione o un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 5 minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto avrà una durata non superiore a cinque minuti.
5. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che sono illustrati dal presentatore per una durata non superiore a 5 minuti.
6. Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati, le mozioni sono ammesse a votazione nel loro complesso, sempre che non sia stata avanzata, anche da parte di un solo Consigliere, richiesta di votazione per parti distinte e separate.
7. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso e approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
8. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno alternativi o volti a chiarirne o rafforzarne il contenuto o a portare all'esterno i pronunciamenti del Consiglio dell'Unione.
9. Gli ordini del giorno sono messi a votazione dopo la conclusione della votazione sulla mozione ed anch'essi si intendono approvati solo se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.

CAPO IV

GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 22

Gruppi consiliari

1. I Gruppi consiliari sono costituiti da almeno tre Consiglieri.
2. I Consiglieri che intendono far parte dei Gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire, alla Segreteria dell'Unione, una dichiarazione di appartenenza al gruppo. I consiglieri che non dichiarano l'appartenenza ad un gruppo confluiscono nel "gruppo misto" con l'obbligo di indicazione dal capogruppo nel termine di cui al successivo comma 3.
3. Dell'eventuale mutamento della composizione del gruppo, della sostituzione o della temporanea supplenza del Capogruppo, ogni Gruppo consiliare è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Presidente dell'Unione e al Segretario. Nelle more della nomina e qualora non si eserciti la facoltà di costituirsi in gruppo, è considerato capogruppo il consigliere più anziano d'età
4. Della costituzione e modifica dei Gruppi nonché della nomina o sostituzione dei Capigruppo viene data comunicazione dal Presidente al Consiglio dell'Unione nella seduta successiva al verificarsi delle singole fattispecie.

Art. 23

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta da tutti i Capigruppo consiliari. Ad essa partecipa in rappresentanza della Giunta il Presidente dell'Unione o un suo delegato. E' convocata dal Presidente dell'Unione nei casi previsti dalla Legge, Statuto e Regolamenti e ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta dell'Unione o a richiesta di uno o più Capigruppo. Funge da verbalizzante il Segretario dell'Unione o suo delegato.

CAPO V COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 24 Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio dell'Unione si articola in Commissioni permanenti a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, con competenze per determinate materie. Il presente Regolamento disciplina i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
2. Il Presidente dell'Unione e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti di cui non facciano parte, senza diritto di voto.
3. Le Commissioni consiliari permanenti hanno esclusivamente poteri referenti consultivi.
4. E' facoltà del Consiglio dell'Unione costituire, al proprio interno, Commissioni speciali o temporanee o di indagine sull'attività amministrativa per l'istruttoria e l'approfondimento di problemi specifici, regolandone di volta in volta i compiti, nominandole a maggioranza assoluta dei propri membri e nel rispetto della rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.
5. Nel caso siano costituite Commissioni di indagine la Presidenza delle stesse sarà attribuita ad un Consigliere di minoranza. La Presidenza delle Commissioni permanenti a cui sono affidate funzioni di controllo e di garanzia è attribuita ad un Consigliere di minoranza.

Art. 25 Composizione, insediamento e funzionamento delle Commissioni

1. Se non espressamente e diversamente stabilito le Commissioni sono composte da n. 5 Consiglieri. Ogni gruppo ha diritto di essere rappresentato in ciascuna Commissione che pertanto, se del caso, sarà composta anche da più di 5 membri. Le Commissioni sono integrate, senza diritto di voto, con un rappresentante designato da ogni gruppo di minoranza dei consigli comunali aderenti non rappresentati nel consiglio dell'unione.
2. Le Commissioni consiliari sono costituite dal Consiglio dell'Unione che prende atto della designazione dei Gruppi.

3. La Commissione nella sua prima adunanza procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente. La elezione avviene con votazione a scrutinio palese. E' eletto il Commissario che ottiene la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Nel caso di cui al comma 5 del precedente art.24, è eletto il consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti.
4. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
5. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Presidente dell'Unione.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di Commissari pari alla metà più uno dei componenti effettivi la Commissione.
7. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate con la maggioranza dei voti dei Commissari presenti espressi in modo palese.
8. Il Segretario della Commissione è il Segretario dell'Unione o un dipendente delegato dallo stesso. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Presidente dell'Unione. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
9. Sulla pubblicità delle sedute delle Commissioni si applica quanto previsto per le sedute del Consiglio dell'Unione, di cui all'art.9 del presente Regolamento.

TITOLO II

LA GIUNTA DELL'UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 26

Funzioni e poteri e competenze

1. La Giunta dell'Unione collabora con il Presidente dell'Unione nel governo del Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. n. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente dell'Unione. Determina le aliquote delle tasse e le tariffe dei servizi affidati all'Unione.
3. La Giunta collabora con il Presidente dell'Unione nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4. Compete alla Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.
6. La Giunta adotta il Piano Esecutivo di Gestione e conseguentemente assegna ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.
7. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.

8. Adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi all'adozione ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 27

Ineleggibilità ed incompatibilità

Si applicano al Presidente dell'Unione ed agli Assessori le cause di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli Enti Locali.

Art. 28

Durata in carica della Giunta Dimissioni, surrogazione e decadenza

1. La Giunta, nominata dal Presidente dell'Unione, decade in caso di decesso, impedimento permanente, di rimozione o dimissioni del Presidente dell'Unione. La Giunta rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, sino alla elezione del nuovo Presidente dell'Unione e le funzioni del Presidente dell'Unione, sino alla predette elezioni, sono svolte dal VicePresidente dell'Unione .
2. Le dimissioni da Assessore vanno presentate per iscritto al Presidente dell'Unione e al Segretario dell'Unione perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale del Unione. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data di acquisizione al protocollo dell'Unione.
3. La cessazione della carica, per qualsiasi causa, di Assessore esterno nel comune di provenienza determina la cessazione dall'ufficio di Assessore dell'Unione.
4. Le dimissioni o la cessazione dalla carica dei singoli Assessori sono comunicate dal Presidente dell'Unione al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione dell'assessore dimissionario o cessato dalla carica.
5. Lo scioglimento del Consiglio dell'Unione determina in ogni caso la decadenza della Giunta dell'Unione unitamente a quella del Presidente dell'Unione.

Art. 29

Revoca , dimissioni e cessazione del Presidente dell'Unione, della Giunta dell'Unione e degli Assessori

1. Il voto del Consiglio dell'Unione contrario ad una proposta del Presidente dell'Unione o della Giunta dell'Unione non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Presidente dell'Unione e la Giunta dell'Unione cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dell'Unione.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. La mozione va presentata al Presidente dell'Unione e al Segretario dell'Unione perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale del Unione e per la comunicazione agli Assessori e ai Capigruppo consiliari. La mozione di sfiducia, a cura del Presidente dell'Unione è posta in discussione del Consiglio dell'Unione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
4. Indipendentemente dal numero dei firmatari la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai 30 minuti.
5. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai 30 minuti, un Consigliere per ogni gruppo, il Presidente dell'Unione o un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 10 minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto per una durata non superiore a 5 minuti.
6. Il Consiglio dell'Unione prima di discutere e votare la mozione di sfiducia non può procedere all'esame di alcun altro oggetto.
7. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al protocollo generale dell'Unione.
8. Il Presidente dell'Unione, sentiti i Sindaci proponenti, può revocare in ogni momento uno o più Assessori. Della revoca viene data motivata comunicazione al Consiglio dell'Unione unitamente alla nomina dei sostituti.
9. Ogni causa di cessazione dalla carica di sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente o d'Assessore dell'Unione.
10. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al rinnovo

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

Art. 30

Attività della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente dell'Unione e la sua attività deliberativa è collegiale.
2. La giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.
3. La Giunta riferisce almeno annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 31

Funzionamento ed organizzazione della Giunta

1. Il Presidente dell'Unione assegna a ciascuno Assessore funzioni ordinate organicamente per materia. La disposizione sindacale è effettuata per iscritto e comunicata al Consiglio. Allo stesso modo la variazione delle attribuzioni è comunicata al Consiglio dell'Unione.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 267/2000, il VicePresidente dell'Unione nominato ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sostituisce il Presidente dell'Unione. Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del VicePresidente dell'Unione assume le funzioni l'Assessore *che per tali casi è precedentemente nominato dal Presidente dell'Unione.*

Art. 32

Adunanze, convocazioni e deliberazioni

1. La Giunta dell'Unione si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Unione lo ritenga opportuno e necessario.

2. Tiene le sue adunanze nella sede dell'Unione, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo.
3. E' convocata dal Presidente dell'Unione, che ne fissa e propone gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta e che la presiede.
4. La seduta è valida con la presenza di almeno la metà dei componenti
5. La Giunta dell'Unione delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
6. Le sedute della Giunta dell'Unione non sono pubbliche. Su determinazione del Presidente in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti.
7. Gli Assessori non possono intervenire alle riunioni né prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali direttamente o indirettamente gli stessi o i loro congiunti od affini fino al quarto grado abbiano interesse e, in questo caso, debbono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti di opere nell'interesse del unione o delle Aziende, Istituzioni e Società, dipendenti o costituite dal Unione medesimo.
8. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
9. Gli Assessori votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente dell'Unione.
10. La Giunta delibera nelle materie attribuitele dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti, secondo quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
11. Adotta, in caso d'urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio, che a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio entro sessanta giorni successivi all'adozione ai sensi dell'art. 42, 4 comma del D.Lgs. 267/2000.
12. In caso di urgenza le deliberazioni della Giunta dell'Unione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
13. Il Segretario dell'Unione cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni, che debbono contenere il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta e gli eventuali astenuti, con l'indicazione del nome e cognome degli Assessori contrari o astenuti. Il Segretario deve ritirarsi durante la discussione e la votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti ed affini fino al quarto grado. In tal caso il Presidente dell'Unione sceglie un Assessore a svolgere le funzioni di Segretario, con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale.
14. Gli Assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.

15. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'Unione e dal Segretario dell'Unione.
16. Il Segretario provvede a trasmettere ai Capigruppo *ed ai Sindaci dei comuni aderenti* l'elenco delle deliberazioni approvate dalla Giunta, contestualmente alla loro affissione all'albo pretorio.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE

Art. 33

Disposizioni finali, entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente Regolamento adottato dal Consiglio dell'Unione in attuazione dell'art. 15 dello Statuto, disciplina il funzionamento degli organi collegiali del Unione, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.
2. Ogni sua modifica è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Unione.
3. Il Regolamento, dopo la esecutività della deliberazione di approvazione, è ripubblicato per ulteriori 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Unione e dei comuni aderenti.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.

UNIONE DEI COMUNI DEL SORESINESE

(Provincia di Cremona)

Sede: 26015 Soresina (CR) – P.za Marconi, 7 CODICE ENTE: 30026
C.F. e P. IVA 01260290190 - E MAIL : unionecs@tiscalinet.it

RELATA DI PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Il presente **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI** è stato approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Soresinese n. 4 del 18.03.2004.

Pubblicato all'Albo dell'Unione dei Comuni del Soresinese con la deliberazione C.U. N. 4 del 18.03.2004 **addì 20.03.2004 per quindici giorni** consecutivi senza far luogo ad opposizioni o reclami.

La deliberazione C.U. N. 4 del 18.03.2004 di approvazione del presente regolamento è divenuta esecutiva il 30.03.2004 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del decreto legislativo n. 267/18.08.2000.

Il presente regolamento è **stato, quindi, ripubblicato, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto, per quindici giorni consecutivi**

- **all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni del Soresinese dal 06.04.2004 al 21.04.2004**
- **all'Albo di ciascun Comune dell'Unione dei Comuni del Soresinese dal 30.08.04 al 13.09.04.**

Il presente regolamento è quindi divenuto esecutivo ai sensi di legge il 14 settembre 2004 .

Soresina, 15.09.2004

Il Segretario Generale
F.to Dr. Falcone Roberto